

Trieste, 1° luglio 2024

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

**Oggetto: COMPENSAZIONI NEL MODELLO F24.
LE NOVITA' DAL 1° LUGLIO 2024**

1. PREMESSA

Da oggi, 1° luglio 2024, decorrono importanti novità riguardo alle compensazioni nel Modello F24.

2. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SOLI SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN CASO DI COMPENSAZIONE

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 11 del DL n. 66/2014 dal **comma 95 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2024** (Legge n. 213/2023), si ricorda che tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l'utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto – a partire da oggi, 1° luglio 2024 – l'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate viene esteso per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti:

- di qualsiasi natura;
- di qualsiasi importo.

L'obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, quindi con **modello F24 non a "saldo zero"**.

Con la **Circolare 28.6.2024 n. 16/E**, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che tale obbligo è da ritenersi esteso anche alla **compensazione "verticale"**, che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio "acconti IRES con saldi IRES a credito"), **nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24**.

In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, non rilevando:

- l'eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
- l'eventuale invio del modello F24 all'intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, rientra, inoltre, nell'obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero

eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest'anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del DL n. 70/2011.

L'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sussiste, a decorrere dal 1° luglio 2024, **anche** per l'utilizzo in compensazione dei **crediti maturati**:

- a titolo di contributi nei confronti dell'**INPS**;
- a titolo di premi e accessori nei confronti dell'**INAIL**.

Con riguardo all'utilizzo dei crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, l'articolo 1, comma 97, lettera a), della Legge di Bilancio 2024 – per effetto dell'inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter nell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 – ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative, ai sensi del comma 98 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, saranno definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell'INPS e dal Direttore generale dell'INAIL.

3. DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE PER DEBITI SCADUTI DI AMMONTARE SUPERIORE A € 100.000,00

Come già comunicato alla Clientela, l'art. 1, comma 94, lett. b), della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un **nuovo divieto di compensazione orizzontale nel modello F24** (riformulato dal **D.L. n. 39/2024 – cd. “Decreto Agevolazioni Fiscali”**), che si aggiunge, affiancandolo, a quello di cui al D.L. n. 78/2010, e che si applica a **decorrere dal 1° luglio 2024**.

Il nuovo divieto si applica in presenza di:

- **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori** o **altre iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'Agente della riscossione** relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, compresi gli atti di recupero per crediti indebitamente utilizzati e crediti non spettanti/inesistenti;
- per importi complessivamente **superiori a euro 100.000,00**;
- e per i quali è **scaduto il termine di pagamento**.

Il **D.L. n. 39/2024**, intervenendo sulla norma introdotta dalla Legge di Bilancio (comma 49-quinquies, dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006), ha precisato che la previsione **non opera** con riferimento alle **somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza**.

Il **D.L. n. 39/2024** ha, inoltre, escluso specificamente dal blocco alcuni crediti (per i quali resta valida la compensazione); si tratta di:

- **contributi previdenziali** dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali, comprese le quote associative;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di co.co.co. di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), TUIR;
- **premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**.

Per effetto delle modifiche apportate dal **D.L. n. 39/2024**, è previsto uno specifico rinvio all'art. 31, comma 1, quarto periodo, del D.L. n. 78/2010, il quale **consente comunque il pagamento**, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, **mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte**.

4. LA CONSULENZA DELLO STUDIO

Lo Studio è a disposizione della Clientela per ricevere appositi incarichi di consulenza sulle disposizioni qui richiamate.

Con particolare riferimento all'estensione dell'**obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate**, lo Studio potrà ricevere separato incarico di trasmissione dei Modelli con utilizzo dei crediti in compensazione.

Con riferimento, invece ai **divieti di compensazione**, lo Studio è a disposizione per ricevere separati incarichi per effettuare mirate verifiche presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

In ogni caso, tutte **le disposizioni in materia di compensazione impongono ai contribuenti di istituire autonomamente idonee procedure che consentano un continuo ed attento monitoraggio della propria posizione debitoria.**

Si invita comunque la Clientela che avesse incaricato lo Studio della tenuta delle scritture contabili e/o delle paghe, e con esse delle relative liquidazioni di debiti periodici, a comunicare tempestivamente per iscritto al proprio referente per il *data entry* la presenza:

- di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore ad **euro 1.500,00** per imposte erariali e relativi accessori;
- di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o di altri ruoli o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a **euro 100.000,00** o, qualora vi siano bonus edilizi utilizzabili in compensazione, complessivamente superiori a **euro 10.000,00**.

I Clienti che, invece, provvedono alla tenuta delle scritture contabili e/o delle paghe in modo autonomo, prima di procedere alla compensazione di crediti in presenza di somme iscritte a ruolo, potranno contattare per iscritto il proprio professionista di riferimento, il quale fornirà tutta la consulenza al fine di evitare di incorrere in compensazioni non consentite e quindi in versamenti inefficaci e/o sanzioni correlate.

Cordiali saluti.
Boscolo & Partners